

VERBALE DI ACCORDO

In data 30 maggio 2011 si sono incontrati la Direzione Aziendale di Acquedotto Pugliese S.p.A. rappresentata da Alfredo Correrà

e

le Segreterie Regionali delle OO.SS. FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL.

Premesso che:

- Per l'anno 2011, il combinato disposto dell'art. 53 del D.L. n. 78 del 31/5/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30/7/2010 n. 122 e dall'art. 1 comma 47 della L. 13/12/2010, n. 220, ha prorogato l'applicazione dell'imposta del 10%, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, sulle componenti accessorie della retribuzione, entro il limite di 6.000,00 euro, corrisposti in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente che nell'anno 2010 hanno percepito retribuzioni non superiori a 40.000 euro.
- Con le circolari congiunte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 3 del 14/2/2011 e n. 19/E del 10 maggio 2011, sono stati forniti chiarimenti sul nuovo limite oggettivo introdotto dalla normativa, in base al quale risultano agevolabili le somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- Più in dettaglio, la circolare n. 3 del 14/2/2011 dell'Agenzia delle Entrate afferma che: "ai fini della disposizione in esame anche solo sul presupposto che essi siano corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali...o aziendali...che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base ad una valutazione di parte datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale".
- La formulazione della normativa combinata individua alcune fattispecie riconducibili al beneficio fiscale di cui alla presente intesa e consente di affermare che l'agevolazione è subordinata alla circostanza che gli elementi accessori della retribuzione siano assoggettabili al regime di agevolazione fiscale, in quanto erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo dal beneficio quelli corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. Gli accordi o i contratti collettivi territoriali o aziendali, quindi, sono indispensabili per usufruire del beneficio di legge e della esistenza di tali documenti il datore di lavoro dovrà fornire prova, su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Tanto premesso, ad esito di ampia discussione, le parti hanno convenuto che, per le motivazioni contestualmente indicate, possono ritenersi correlati a modalità di organizzazione del lavoro tali da perseguire a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai

fini del miglioramento della competitività aziendale, gli emolumenti percepiti dai lavoratori AQP SpA e POT srl a titolo di:

1) Indennità di turno fontanieri elettromeccanici

A far tempo dal febbraio 2011, è stato introdotto un turno di lavoro (mattina/pomeriggio) per gli operatori di fontaneria e gli elettromeccanici, che ha determinato un aumento del presidio giornaliero del territorio pari a 20', nonché un miglioramento, a parità di risorse, della qualità e dell'efficienza del servizio.

2) Indennità di turno h 24 impianti di potabilizzazione

Il modello organizzativo implementato sugli impianti di potabilizzazione e confermato con l'accordo del 24 luglio 2009, prevede che l'attività di conduzione sia organizzata con turnazione h24, così consentendo la saturazione delle capacità impiantistiche, un incremento di produttività in termini di litri al secondo di acqua potabilizzata ed un costante presidio degli impianti, mirato alla prevenzione e/o alla tempestiva soluzione di qualsivoglia eventuale problematica di carattere strutturale e/o di processo.

3) Indennità di reperibilità

Considerate le caratteristiche del servizio idrico integrato, dato l'obbligo incombente sul gestore di assicurare costantemente la regolarità dell'erogazione, la sicurezza e l'efficienza delle opere tutte e di salvaguardare la pubblica incolumità, AQP organizza un servizio di reperibilità per tutti i giorni dell'anno che, azzerando i costi fissi di presidio, risponde alla necessità di garantire, a fronte di segnalazione da parte dell'utenza, un adeguato servizio di pronto intervento nel rispetto degli impegni assunti con l'AATO e dei requisiti fissati dalla carta del servizio all'utente.

4) Maggiorazione Contact Center

La maggiorazione in questione fa seguito alla istituzione di un orario di lavoro giornaliero differenziato che accresce la produttività del contact center, aumentando il presidio in termini di copertura giornaliera e settimanale (previsto il lavoro nella giornata del sabato) del servizio, così da rispondere più efficacemente alle esigenze dell'utenza.

5) Straordinario

a) Per le ragioni sopra esposte è correlabile, in termini di incremento di efficienza organizzativa, a risultati riferibili all'andamento economico, agli utili d'impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, lo straordinario svolto:

- per pronto intervento in reperibilità;
- copertura dei turni h 24 presso gli impianti di potabilizzazione, in caso di improvvisa assenza dell'operatore montante.

b) Fatte salve le fattispecie poc'anzi indicate, si evidenzia che le modifiche organizzative introdotte negli ultimi anni hanno incrementato l'efficienza aziendale, determinando una contestuale riduzione dell'organico e del ricorso a prestazioni di lavoro straordinario. L'effettuazione di lavoro in regime di straordinario è, pertanto, attualmente riconducibile ad incrementi di produttività, qualità e redditività, in quanto dovuto a causali tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: necessità di portare a termine il contatto con l'utenza presentatasi fisicamente presso gli sportelli al pubblico, o che ha contattato il numero verde;

picchi di attività connessi all'assunzione in gestione di reti/abitati; ultimazione di progetti tecnici/operativi a scadenza fissata; garanzia di erogazione del servizio, con incremento degli indici di qualità.

Ciò nonostante, con espresso riferimento al punto 5-b), in considerazione delle difficoltà interpretative circa l'applicabilità della norma alla generalità delle prestazioni di lavoro in regime di straordinario, AQP procederà tempestivamente all'inoltro di apposito interpello all'Agenzia dell'Entrate, volto ad accertare possibilità, modalità e termini per sottoporre quanto sarà corrisposto ai lavoratori a titolo di lavoro in regime di straordinario, ivi incluse le somme forfetariamente assegnate, al regime di agevolazione fiscale di cui al presente accordo.

Nelle more dell'ottenimento del riscontro a cura dell'Agenzia delle Entrate, non sarà possibile applicare la tassazione agevolata per gli emolumenti di cui al punto 5-b).


Sempre con riferimento alle somme da corrispondersi a titolo di straordinario (5-b), l'azienda si impegna ad attenersi al riscontro dell'Agenzia delle Entrate, applicando, secondo le modalità ivi definite, il regime indicato a decorrere dalla data di ricezione di detto riscontro, salvo, elemento che sarà oggetto di espresso quesito in seno all'interpello da proporsi, che l'Agenzia dell'Entrate non individui le modalità ed i termini per l'applicazione del beneficio fiscale fin dalla data di sottoscrizione del presente accordo, con il conseguente recupero delle somme già versate.

In ogni caso, AQP si impegna, più in generale, ad applicare il regime di agevolazione fiscale ai compensi di cui ai punti da 1) a 5-a) nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa di legge, dalle indicazioni ministeriali e dall'Agenzia delle Entrate.

La presente intesa ha validità per l'anno 2011 e decorre espressamente dalla data di sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda



Per le OO.SS.

